



COMUNE DI VOLTERRA

(Provincia di Pisa)

STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 48 del

29.07.2025 In vigore dal 18.09.2025

Titolo I NORME FONDAMENTALI

CAPO I Elementi costitutivi

Art. 1 - TERRITORIO

Art. 2 - STEMMMA DELLA CITTA', GONFALONE E TRADIZIONI, SEDE

CAPO II Valori fondamentali e principi programmatici

ART.3 - VALORI FONDAMENTALI

ART.4 - TUTELA DELLA PERSONA

ART.5 - DIRITTO ALLO STUDIO E AGGIORNAMENTO CULTURALE

**ART.6 - TUTELA E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE,STORICO ED
ARTISTICO**

ART.7 - ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

ART.8 - TUTELA DEL CONTRIBUENTE

ART.9 - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo II – ORGANI DEL COMUNE

Capo I - Principi

ART.10 - ORGANI

ART.11 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART.12 - DELEGHE

CAPO II - Organi di Direzione Politica

ART.13 - CONSIGLIO COMUNALE

ART.14 - GRUPPI CONSILIARI

ART.15 - COMMISSIONI CONSILIARI

ART 16 - CONSIGLIERI

ART.17 - IL SINDACO

ART 18 - LA GIUNTA COMUNALE

ART.19 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

ART.20 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

ART.21 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART.22 - IL VICESINDACO

Capo III - Organi Gestionali

ART.23 - SEGRETARIO GENERALE – DIREZIONE GENERALE

ART.24 - DIRIGENTI

ART.25 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

ART.26 - I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART.27 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Capo IV- Organi di Controllo

ART.28 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**ART.29 - CONTROLLO DI GESTIONE – NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO
STRATEGICO**

Capo V - Organi di Garanzia e Tutela

ART.30 - LA DIFESA CIVICA

ART.31 - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

ART.32 - COMITATO UNICO DI GARANZIA

**ART.33 - GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE O LIMITATE NELLA
LIBERTA' PERSONALE**

ART.33 BIS - LA COMMISSIONE SICUREZZA

Titolo III – ORDINAMENTO FUNZIONALE

Capo I - Forme associative e collaborative

ART.34 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

ART.35 - CONVENZIONI

ART.36 - I CONSORZI

ART.37 - UNIONE DEI COMUNI

ART.38 - ACCORDI DI PROGRAMMA

Titolo IV – PARTECIPAZIONE

Capo I - Forme di Partecipazione

ART.39 - PRINCIPIO GENERALI

ART.40 - FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

ART.41 - CONSULTE DI FRAZIONE E DEL CAPOLUOGO

ART.42 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

ART.43 - REFERENDUM

ART.44 - EFFETTI DEL REFERENDUM

ART.45 - IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

**ART.46 - COORDINAMENTO ANTIFASCISTA CITTADINO PER LA DIFESA DELLA
COSTITUZIONE**

Titolo IV – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA e SERVIZI PUBBLICI

Capo I - Procedimento Amministrativo

ART.47 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ART.48 - DIRITTO DI ACCESSO

Capo II Servizi Pubblici

ART.49 - SERVIZI PUBBLICI

Capo III Potere normativo

ART.50 - REGOLAMENTI

STATUTO DEL COMUNE DI VOLTERRA

Titolo I Norme Fondamentali

CAPO I Elementi costitutivi”

Art. 1 - TERRITORIO

- 1 Il Comune di Volterra è classificato Comune Montano ai sensi della Legge 991/1952 ed è compreso all'interno di un'area denominata Alta Val di Cecina.
2. Il territorio del Comune sul quale è insediata la Comunità di Volterra ha una estensione di Kmq. 252,85 e comprende le frazioni di Saline, Villamagna, Mazzolla, Montemiccioli e gli agglomerati di Pignano, Prato d'Era, San Cipriano, Sensano, Uignano, Ponsano, Vicarello, Roncolla, Il Cipresso e Montebradoni. Il territorio comunale confina con i Comuni di Colle Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Lajatico, Peccioli, Montaione, Gambassi Terme, San Gimignano.

Art. 2 - STEMMMA DELLA CITTA', GONFALONE E TRADIZIONI, SEDE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Volterra.
 2. La Città di Volterra ha acquisito il titolo di Città con decreto di concessione del 17 dicembre 2012 del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.
 3. Lo stemma del Comune è: *d'argento, al grifo rosso afferrante un drago verde, con testa e collo rivolti. Ornamenti esteriori da Città,*
- Il Comune è rappresentato dal Gonfalone individuato con *un drappo bianco, bordato di rosso, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma come descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Città. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.*
4. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune, per fini non istituzionali, sono autorizzati dal Sindaco.
 5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale di rappresentanza con lo stemma nella foggia autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2019.

6. La Città di Volterra annovera quali tradizioni la lavorazione artigianale e artistica dell'alabastro, unitamente all'attività estrattiva del salgemma, che per la loro storia e valenza economica e sociale sono assunte a simbolo della operosità della propria comunità.
7. La sede del Comune è nel Palazzo dei Priori. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede o svolgersi in videoconferenza "nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità" e secondo apposita disciplina demandata all'autonomia dell'organo consiliare per consentire lo svolgimento delle sedute a distanza.

CAPO II Valori fondamentali e principi programmatici

ART.3 - VALORI FONDAMENTALI

1. Il contenuto del presente statuto promuove la parità di genere, contro ogni discriminazione.
2. Il Comune di Volterra è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria. Realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dalla legge e dal presente Statuto, secondo i principi della Costituzione e dell'Unione Europea.
3. Il Comune determina le proprie risorse finanziarie nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio dell'autonomia impositiva tiene conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
5. I principi di sussidiarietà verticale, differenziazione ed adeguatezza regolano l'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.
6. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ispirando i rapporti con queste ultime al principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo pertanto la possibilità di perseguire fini propri attraverso l'attività delle stesse.
7. I rapporti con gli altri Comuni, con l'Unione Montana Alta Val di Cecina, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
8. Il Comune promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo.
9. Il Comune ripudia la guerra e riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme internazionali che riconoscono i diritti fondamentali della persona umana e si propone come ente operatore di pace teso a promuovere in Europa e nel mondo rapporti di solidarietà e fratellanza con altre

comunità. Il proprio territorio è precluso ad impianti comunque finalizzati alla produzione bellica, nonché ad impianti per la produzione di energia da fonte nucleare.

10. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità ispirandosi a principi solidaristici ed in particolare:

- a. opera per il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
- b. concorre ad assicurare la libertà religiosa e la pari dignità di tutte le fedi religiose;
- c. concorre a tutelare la libertà di pensiero in coerenza con il patrimonio dei valori difesi ed affermati con la guerra di liberazione nazionale di cui favorisce la diffusione;
- d. tutela la salute dei cittadini;
- e. tutela e valorizza il proprio territorio e le risorse ambientali, artistiche, storiche e culturali;
- f. garantisce e promuove la parità e le pari opportunità in ambito giuridico, sociale ed economico tra uomo e donna e la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali dell'ente e negli organismi da esso dipendenti;
- g. promuove l'attuazione dei diritti dei giovani e la loro partecipazione alla vita politica ed amministrativa;
- h. promuove lo sviluppo economico e sociale sostenibile, la crescita dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, lo sviluppo e la qualificazione delle imprese;
- i. promuove il benessere e la tutela dei diritti degli animali. Opera affinché gli animali non siano sottoposti a pratiche non conformi alle loro necessità biologiche e alla loro dignità;
- j. considera, per quanto di propria competenza, cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.

ART.4 - TUTELA DELLA PERSONA

- 1 Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei cittadini e concorre alla formazione degli strumenti di programmazione sanitaria della Regione e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di appartenenza.
- 2 Individua nei servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di appartenenza gli strumenti attuativi per rendere effettivo il diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della

salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della salute psico-fisica della coppia e dell'infanzia nonché alla tutela dell'anziano.

- 3 Attua in proprio o in forma associata gli strumenti necessari per garantire l'assistenza agli anziani, ai disabili, ai minori ed ai soggetti a rischio di emarginazione ed esclusione sociale. Opera per l'attuazione di servizi di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri, profughi e colpiti da calamità naturali o da eventi bellici.
- 4 Interviene con azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative della libertà personale. Collabora con enti ed associazioni per il miglioramento delle condizioni della vita carceraria per il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti.
- 5 Il Comune privilegia l'assistenza degli anziani presso il loro domicilio. Riconosce negli Istituti di Ricovero del territorio comunale gli enti preposti all'accoglienza degli anziani non autosufficienti o che comunque non possano beneficiare dell'assistenza domiciliare.
- 6 Predisporre in via preventiva idonei strumenti di pronto intervento a tutela dell'incolumità delle persone in occasione di pubbliche calamità.

ART.5 - DIRITTO ALLO STUDIO E AGGIORNAMENTO CULTURALE

1. Il Comune promuove il diritto allo studio proponendosi di assicurare l'effettività dell'istruzione obbligatoria, anche mediante misure di sostegno economico.
2. Si impegna a sostenere la qualità dell'offerta formativa per l'inserimento dei giovani e delle giovani promuovendo pari opportunità di accesso al mondo del lavoro.
3. Prevede interventi di sostegno ad enti associativi che operano nel campo della promozione e dell'aggiornamento culturale.

ART.6 - TUTELA E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio i quali, con il patrimonio artistico, storico, archeologico e archivistico, sono beni essenziali della comunità; assume la tutela e la fruibilità degli stessi da parte della collettività come obiettivo generale della propria azione amministrativa.
2. In particolare, opera per uno sviluppo ecologicamente sostenibile adottando misure idonee a tutelare la comunità e ad eliminare le cause d'inquinamento. A tale scopo costituisce appositi

organismi comunali e attiva quelli di livello sovracomunale per la valutazione ed il monitoraggio delle compatibilità ambientali.

ART.7 - ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti sociali e produttivi, favorendo, tra l'altro, tramite proposte e progetti, un modo di produrre e di consumare atto a garantire il perseguimento delle migliori condizioni di vita comunitaria ed individuale.
2. Promuove a tal fine la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.
3. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione il Comune predispone piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, provvedendo alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.
4. Promuove un sistema coordinato di traffico, di circolazione e sosta, adeguato al fabbisogno di mobilità delle persone, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, da soddisfare prevalentemente con un'efficiente rete dei trasporti pubblici, anche in concessione. Il Comune, anche in collaborazione con Comuni contermini e con altre istituzioni, opera affinché:
 - a) in rapporto alle caratteristiche complessive del proprio territorio vi sia una presenza equilibrata e compatibile delle attività produttive con l'ambiente;
 - b) sia promosso e tutelato lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico dell'alabastro, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività anche in forma associata;
 - c) sia favorito mediante iniziative culturali, artistiche e promozionali, lo sviluppo del turismo e siano stimolati l'estensione, il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;
 - d) siano promossi programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;
 - e) siano incoraggiati l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi;
 - f) il territorio sia dotato di adeguate infrastrutture.

ART.8 - TUTELA DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune fa propri i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente improntando i rapporti con quest'ultimo al principio della collaborazione e della buona fede.

ART.9 - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

1. Il Comune favorisce l'istituzione di enti associativi culturali, ricreativi e sportivi promuovendo la creazione di apposite strutture, servizi ed impianti idonei a consentire l'esercizio delle relative attività. La gestione delle predette strutture si svolge prioritariamente tramite convenzioni da stipulare con gli stessi enti associativi.
2. Il Comune incoraggia e favorisce prioritariamente lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Il Comune incoraggia e promuove, nel rispetto dei limiti previsti dalle normative, la costituzione delle Associazioni di Volontariato, impegnandosi a sostenere quelle già esistenti, quale espressione del tessuto sociale.

Titolo II – Organi del Comune

Capo I - Principi

ART.10 – ORGANI

1. Sono organi di direzione politica del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
2. Sono organi burocratici per l'esercizio delle attività di gestione, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, se nominato, i dirigenti e/o le Elevate Qualificazioni con funzioni dirigenziali.
3. Sono organi di garanzia e tutela il Difensore Civico, se individuato ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, il “Garante dei Diritti delle Persone private o limitate nella libertà personale”, la “Commissione per le Pari Opportunità” ed il “Comitato Unico di Garanzia”.
4. Sono organi di controllo il collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di valutazione.

ART.11 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1 Il Regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto della legge, in attuazione dei principi organizzativi del presente statuto, stabilisce, in linea con i criteri organizzativi approvati dal Consiglio Comunale e nel rispetto della disciplina contrattuale, le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, ed in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi ed il Segretario e gli organi amministrativi.

2 Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi si osservano i seguenti criteri fondamentali:

- Costante osservanza del principio del pieno rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potere di stabilire obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento, attribuita agli organi di governo e la funzione di gestione, intesa come definizione degli obiettivi operativi e delle modalità amministrative, tecniche e contabili, necessari per il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi di governo, attribuita ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
- Organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- Garanzia di autonomia operativa ai singoli uffici;
- Valorizzazione della professionalità e responsabilità;
- Applicazione del principio della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale;
- Favorire il valore della comunicazione, la collaborazione ed il coordinamento all'interno dell'Ente tra le varie unità operative anche mediante l'ausilio della Conferenza dei Responsabili dei servizi;
- Disciplina degli orari di apertura al pubblico degli uffici finalizzato al miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini;
- Assicurazione di condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- Accrescimento della professionalità dei dipendenti mediante attività di formazione, di approfondimento e corsi di aggiornamento ed incentivazione al lavoro allo scopo di migliorare il servizio offerto.

ART. 12 - DELEGHE

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge o dallo Statuto, con carattere di inderogabilità, gli organi titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.

2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.

3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Non è consentita delega tra organi istituzionali ed organi burocratici.
5. Tra organi istituzionali è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli Assessori o Consiglieri.
6. È fatta salva la facoltà del Sindaco di delegare un rappresentante di propria fiducia, individuato caso per caso in relazione alle qualità o competenze richieste, in organismi aventi valenza preminentemente tecnica, ove sia prevista, in virtù di norme specifiche, la presenza del Sindaco o suo delegato.

CAPO II Organi di Direzione Politica

ART.13 – CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, diretta espressione rappresentativa della comunità locale, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, è organo di indirizzo, programmazione e controllo.
2. E' presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato.
3. Stabilisce gli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede a nominare i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, quando ciò sia espressamente previsto dalla legge.
4. Il Consiglio nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e funzionale riconosciutagli dalla legge, adotta un proprio regolamento che deve prevedere, tra l'altro, la salvaguardia dei diritti della minoranza consiliare, definendone i principali strumenti di tutela.
5. Entro novanta giorni dall'insediamento del Sindaco neo eletto, la Giunta Comunale, sentiti i Dirigenti/Responsabili di Settore, approva la proposta delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi durante il mandato politico-amministrativo, nel rispetto del programma elettorale e sulla base delle risorse finanziarie dell'Ente. La delibera viene depositata presso la segreteria comunale in libera visione per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata ai Consiglieri Comunali per la presentazione, entro lo stesso termine, di eventuali osservazioni.
6. Il Consiglio Comunale discute e approva la suddetta proposta entro i successivi 30 giorni.
7. Il Consiglio partecipa all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche in apposite sedute che possono essere indette a tal fine e, comunque,

obbligatoriamente, almeno una volta all'anno in occasione della verifica degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi a norma dell'art.193 del TUEL e del regolamento di contabilità.

8. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento che illustra lo stato di attuazione del proprio programma.

ART.14 – GRUPPI CONSILIARI

1 I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, la cui disciplina, le norme di funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

3. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale.

ART.15 – COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee, speciali per materie di cui all'art. 42 del D.lgs 267 del 2000.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, garantendo, comunque almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

Alle opposizioni viene riconosciuta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia e commissione di indagine, ove costituite.

3. Debbono essere necessariamente istituite, secondo le procedure previste nel Regolamento, la commissione bilancio e finanze e la commissione assetto e programmazione del territorio.

4. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

5. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) La nomina del presidente della commissione;
- b) Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- c) Forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d) Metodi e procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

ART 16 – CONSIGLIERI

1. Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato.
2. Entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.
3. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica sono stabilite dalla legge.
4. Le cause di decadenza sono disciplinate dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento consiliare. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal Consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere per tre sedute consecutive (art 43 comma 4 TUEL).
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, in forma scritta e assunte tempestivamente al Protocollo dell'Ente. Il procedimento di surroga avverrà nel rispetto della normativa vigente.
- 5 Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti di carattere preparatorio ed istruttorio al fine dell'adozione dei relativi atti da parte degli organi competenti, ove ciò sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento delle competenze e legittimazione dei provvedimenti.
6. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, il Sindaco può delegare a consiglieri funzioni determinate. In tal caso la delega non comporta la possibilità di adottare atti di rilevanza esterna.

ART. 17 IL SINDACO

1. Il Sindaco quale capo del governo locale, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, di Presidenza del Consiglio qualora non venga eletto un Presidente e della Giunta con i poteri attribuiti dalla legge e dal regolamento; sovrintende, anche impartendo direttive, all'attività e all'organizzazione del Comune; ha funzioni di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici.

2. Esercita, inoltre, funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune. In particolare:

- a) coordina l'attività degli assessori sulla base delle direttive politiche e amministrative in attuazione del proprio programma di governo;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma;
- c) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- e) assume i provvedimenti cautelari o di sospensione nei confronti dei dirigenti;
- f) convoca i comizi per i referendum consultivi e le consultazioni popolari;
- g) nomina e revoca il Segretario Generale;
- h) nomina e revoca il Direttore Generale;
- i) sovrintende, avvalendosi dell'organizzazione dell'Ente, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- j) cura la tenuta dei registri di stato civile e della popolazione e gli altri adempimenti richiesti dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- k) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti sia quale autorità locale che in qualità di ufficiale di governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
- l) determina, su proposta dei Responsabili dei servizi, nel rispetto delle norme dei contratti di lavoro, l'orario di lavoro e l'orario di servizio del personale dipendente nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché quelli di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) adotta ogni altro atto che la legge, lo Statuto ed i regolamenti espressamente gli riservano.

3. Il Sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale dell'Amministrazione, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50.

ART. 18 - LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 19 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori stabilito dalla legge. E' possibile procedere alla nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Tali assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
2. Il funzionamento della Giunta è rimandato ad eventuale regolamento. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo, coordina e promuove l'attività degli assessori. Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno.
3. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi per lui presiede. Tale maggioranza non è richiesta quando non si tratta di assumere deliberazione.
4. La Giunta provvede, con proprie determinazioni, a concordare modalità interne di organizzazione dei propri lavori ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

ART. 20 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Dirigenti/Responsabili di Settore.
2. Nel quadro degli indirizzi ed in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio, la Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si intenda perseguire, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite loro dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. E', in particolare, competente sulle seguenti materie, elencate in modo non esaustivo:
 - a) ad approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio;

- b) a determinare le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione di beni e servizi sulla base della disciplina generale stabilita dal Consiglio, salvo diverse indicazioni di legge;
- c) ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- d) ad esprimere parere preventivo obbligatorio in ordine alla proposta formulata dai dirigenti di agire o resistere nelle controversie attive e passive, fatte salve le controversie tributarie in cui il Comune è parte necessaria in qualità di ente impositore e quelle a seguito di ricorso per l'applicazione di sanzioni, limitatamente al primo grado di giudizio;
- e) ad approvare la concessione di patrocini, contributi straordinari, beni e strutture comunali secondo il relativo regolamento;
- f) Approvazione del PIAO e suoi allegati;
- g) Approvazione Documento di Programmazione;
- h) Approva il codice disciplinare;
- i) Approvazione sistema di valutazione Performance.

ART. 21 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Il Consiglio Comunale delibera in prima convocazione validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati senza computare il sindaco ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei componenti senza computare il sindaco. La delibera è approvata, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal vicesegretario.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

6. Il Consiglio e la Giunta Comunale, su disposizione dei rispettivi Presidenti, possono riunirsi con sedute in videoconferenza nelle modalità indicate nei rispettivi regolamenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

ART 22 - IL VICESINDACO

1. Il Sindaco può attribuire ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
2. Qualora il Vice Sindaco non rivesta la carica di Consigliere Comunale, in caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio Comunale è affidata al Consigliere che ha ottenuto la cifra elettorale più alta qualora non sia stato nominato un Presidente del Consiglio.

Capo III–Organi Gestionali

ART 23 - SEGRETARIO COMUNALE – DIREZIONE GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli iscritti nell'apposito Albo.
2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, garantendo la legalità dell'azione amministrativa. In particolare:
 - partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
3. Il Sindaco, con le modalità stabilite dalla legge ed in base ai criteri fissati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può nominare un Direttore Generale o affidare le relative funzioni al segretario generale.
4. Il Sindaco può nominare con proprio decreto un dipendente in possesso dei requisiti di accesso alla carica di segretario comunale, quale vicesegretario che sostituisce il segretario in caso di assenza.

ART.24 – DIRIGENTI

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi.
2. Sono ad essi assegnati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con i provvedimenti di pianificazione delle attività.

3. Compete in particolare ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente di estrazione politica, nonché la gestione tecnica, amministrativa ed economico – finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi assumono, nel rispetto della legge, dei regolamenti e della contrattazione collettiva e nell'ambito degli atti di organizzazione e di pianificazione delle attività adottati dagli organi di governo, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e le misure di gestione dei rapporti di lavoro, con i poteri del datore di lavoro privato.

5. I dirigenti e gli altri dipendenti, direttamente incaricati dello svolgimento di funzioni direzionali sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

6. La valutazione dei responsabili della gestione si incentra sul raggiungimento degli obiettivi assegnati a livello individuale e di ente nonché sui comportamenti gestionali.

ART.25 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e nei provvedimenti di pianificazione delle attività. Sono revocati in caso di inosservanza delle direttive ricevute, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e negli altri casi previsti dalla normativa, anche contrattuale. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. La copertura di posizioni di responsabilità di uffici e di servizi, di livello dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante stipulazione di contratti a tempo determinato con soggetti in possesso dei requisiti culturali ed attitudinali determinati dalla Giunta in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma del Sindaco. Tali assunzioni potranno intervenire anche al di fuori della dotazione organica.

ART 26 - I RESPONSABILI DEI SETTORI

1. I responsabili dei Settori sono nominati dal Sindaco, in conformità alla norme legislative e contrattuali, tra i dipendenti con incarichi di elevata qualificazione dell'Ente dotati di adeguate capacità, sentito il Segretario Comunale. Nell'effettuazione della nomina il Sindaco osserva il principio della giusta professionalità che impone che sussista una stretta correlazione tra funzioni attribuite, professionalità possedute e obiettivi assegnati. In assenza di tali professionalità la direzione degli uffici e servizi può essere attribuita, dal Sindaco, al Segretario Comunale o ad

esperti esterni con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata della Giunta Comunale.

2. Gli incarichi di direzione dei settori hanno durata temporanea. Essi sono revocabili in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta Comunale o dell'Assessore competente in materia, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, ovvero per responsabilità particolarmente gravi e reiterate e negli altri casi disciplinati dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro. La revoca avviene nel pieno rispetto del principio del contraddittorio previa audizione dell'interessato.

3. L'Ente può concludere convenzioni con altri Comuni per l'esercizio associato di funzioni e per l'espletamento dei servizi; in tal caso la convenzione disciplina le modalità di nomina e revoca dei responsabili degli uffici e servizi convenzionati, i requisiti richiesti, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi tra gli Enti convenzionati ed ogni altro aspetto necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni.

4. Spettano ai Responsabili dei Settori, ai sensi delle vigenti disposizioni, tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione di atti aventi efficacia verso l'esterno. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale o dal Sindaco ed in conformità agli atti di indirizzo approvati dai competenti organi politici. L'esercizio della funzione di gestione attribuita ai Responsabili presuppone l'esercizio della funzione di indirizzo da parte dei competenti organi politici; pertanto, tutti i compiti di attuazione di obiettivi e programmi risultano attribuiti ai Responsabili, purchè definiti con coerenti atti di indirizzo degli organi politici.

5. Spettano ai Responsabili tutti gli atti che si configurano quale esercizio di attività vincolata, o di effettuazione di scelte di discrezionalità amministrativa o di discrezionalità tecnica, effettuate sulla base delle regole dello specifico settore, salvo l'adozione degli atti riservati, dalla legge, agli organi politici e quelli che richiedono scelte di alta amministrazione.

6. Gli atti dei Responsabili assumono la denominazione di determinazioni. Le determinazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio.

ART.27 – COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per obiettivi determinati o specifiche finalità cui non possa farsi fronte mediante l'impiego di personale in servizio, possono essere stipulati contratti a termine per collaborazioni esterne libero – professionali ad alto contenuto di professionalità.

Capo IV–Organi di Controllo

ART 28 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Le funzioni, la composizione, le modalità di nomina, le cause di incompatibilità, le competenze ed i compensi dell'Organo di Revisione sono stabiliti dalla normativa vigente.
2. L'Organo di Revisione ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Comunale e, su richiesta/autorizzazione del Presidente dello stesso, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la propria attività.

ART 29 - CONTROLLO DI GESTIONE – NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

1. Viene adottato dalla Giunta un sistema di valutazione della performance che individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti, per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente
2. Viene costituito un organismo di valutazione dei Responsabili di Servizi e delle Strutture Organizzative da essi dipendenti per definire i percorsi di verifica necessari per la progressione del personale, l'attribuzione delle incentivazioni contrattuali e per conseguire gli ulteriori fini previsti dalla Legge.
3. La nomina dei componenti spetta al Sindaco che può ricorrere anche ad esperti esterni e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
4. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale istituire forme di controllo strategico in relazione alle linee programmatiche di governo e agli obiettivi conseguenti.
5. Le modalità di funzionamento, i poteri, i compensi, ed i referenti degli organismi previsti nei precedenti commi sono stabiliti in sede regolamentare.
6. I Responsabili di Servizi sono tenuti ad assicurare la massima collaborazione agli organismi di controllo e valutazione.

Capo V–Organi di Garanzia e Tutela

ART 30 - LA DIFESA CIVICA

1. L'Amministrazione può assicurare la funzione di difesa civica, attraverso il difensore civico regionale al fine di:
 - a) garantire una migliore tutela della cittadinanza nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;

b) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

2 La funzione di difesa civica comunale può essere svolta dal Difensore civico regionale, previa convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, con la Regione Toscana.

3 Il Difensore Civico agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il Difensore Civico può pronunciarsi sulle determinazioni di diniego o di differimento del diritto di accesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4 Il Difensore Civico è tenuto a intervenire su richiesta di parte o per iniziativa propria ogniqualevolta sia necessario prevenire o porre rimedio ad abusi, disfunzioni o carenze dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti interessati.

5 Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, sia eliminata e può fornire indicazioni al soggetto interessato al fine di informarlo in relazione ad altre e complementari forme di garanzia, tali da consentire allo stesso di tutelare pienamente i propri diritti ed interessi nelle forme previste dalla legge.

ART 31 -COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

1. In attuazione dei principi di parità sanciti dagli articoli 3 e 37 della Costituzione ed in conformità alla Legge Regionale Toscana 23 febbraio 1987, n°14 è istituita la Commissione Comunale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.
2. Essa, oltre a svolgere funzioni di garanzia della parità tra i sessi, opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette ed ogni ostacolo che di fatto limiti la effettiva uguaglianza tra cittadini di sesso diverso, nel lavoro, nella famiglia, nella vita sociale.
3. Valorizza la differenza di genere e favorisce il riequilibrio della rappresentanza dei sessi in tutti i luoghi decisionali del territorio.
4. Promuove e favorisce azioni positive per la realizzazione di tali obiettivi.

ART 32 -COMITATO UNICO DI GARANZIA

- 1 Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la non discriminazione e il benessere di chi lavora (CUG) è un organismo interno all'amministrazione, previsto dalla legge.
- 2 Il CUG ha il fine di assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, il benessere organizzativo e le pari opportunità di genere, eliminare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'età, alla disabilità, alla religione, all'etnia, all'orientamento sessuale e all'identità di

genere. Attraverso la sua attività il CUG deve contribuire ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, a razionalizzare e rendere efficiente e più efficace la Pubblica Amministrazione.

- 3 Il CUG ha funzioni di carattere generale, di monitoraggio e di studio di azioni volte ad affrontare gli aspetti organizzativi che ostacolano il benessere lavorativo, le pari opportunità, la non discriminazione, l'efficienza organizzativa. Al CUG sono attribuiti compiti propositivi (per esempio, la redazione di un Piano triennale delle Azioni Positive), consultivi (nei confronti dei Dirigenti, degli OIV, degli Organismi di rappresentanza sindacali, della Consigliera di Parità) e di verifica (rispetto agli obiettivi e agli scopi che l'amministrazione si pone) nell'ambito delle competenze ad esso demandate.

ART 33 - GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE O PRIVATE NELLA LIBERTA' PERSONALE

- 1 E' nominato dal Consiglio Comunale il "Garante dei Diritti delle Persone limitate o private nella libertà personale" che definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative della libertà personale.
- 2 Il "Garante dei Diritti delle Persone private o limitate nella libertà personale"collabora con enti ed associazioni per il miglioramento delle condizioni della vita carceraria per il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti.
- 3 La nomina ed il funzionamento del"Garante dei Diritti delle Persone private o limitate nella libertà personale" sono demandate ad uno specifico regolamento.

ART 33 BIS – COMMISSIONE SICUREZZA

- 1 E' istituita la Commissione Sicurezza del Comune di Volterra.
- 2 La Commissione potrà svolgere funzioni di supporto al verificarsi di emergenze pubbliche e criticità improvvise anche di carattere ambientale riguardanti il territorio comunale.
- 3 Si demanda ad uno specifico regolamento la sua costituzione ed il suo funzionamento.

Titolo III - Ordinamento Funzionale

Capo I Forme Associative e Collaborative

Art. 34 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 35 - CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli Enti medesimi, ovvero delega di funzioni da parte degli Enti aderenti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 36 - I CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle altre forme organizzative per i servizi stessi. Possono essere costituiti consorzi anche per l'esercizio di funzioni e per la gestione dei servizi sociali.
2. La convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili e deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili nonché gli eventuali patti parasociali.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 37 - UNIONE DEI COMUNI

- 1 In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 38 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - Determinare tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie per la realizzazione dell'accordo;
 - Individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
 - Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, garantendo comunque l'informazione al Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo IV - Partecipazione

Capo I Forme di Partecipazione

ART 39 – PRINCIPIO GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione della popolazione a scopo sociale attraverso le forme di incentivazione previste da apposita regolamentazione e l'accesso ai dati di cui è in possesso e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. Al fine di beneficiare di forme di incentivazione, le Associazioni devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
 - Presentare fini statutari di carattere sociale, culturale o sportivo;
 - Non avere, per espressa disposizione statutaria, fini di lucro;
 - Garantire libertà di iscrizione a tutti i cittadini residenti nel Comune di Volterra;
 - Assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche;
 - Assicurare l'accessibilità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
3. In attuazione del principio di sussidiarietà il Comune può affidare alle forme associative e di cooperazione in possesso dei requisiti di cui al comma 2, l'organizzazione e lo svolgimento di

attività promozionali, ricreative e di interesse pubblico in genere, da gestire in forma autonoma o integrata con l'Ente.

ART 40 - FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione delle libere forme associative senza fine di lucro alla vita amministrativa del Comune è consentita attraverso forme di consultazione periodiche, gruppi di lavoro, commissioni miste per aree tematiche, consulte permanenti, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare documenti ed osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi, la possibilità di esprimersi con risoluzioni su cui gli organismi competenti hanno obbligo di pronuncia.
2. E' istituito il Registro Comunale delle Libere Forme associative, al fine di valorizzare e promuovere lo sviluppo di ogni forma associativa che persegua finalità riconosciute di interesse locale e collettivo non a scopo di lucro in coerenza con l'art. 118, ultimo comma della Costituzione e dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo Settore*).
3. Le associazioni rappresentative di interessi circoscritti al territorio comunale possono essere sentite nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.
4. Per il perseguimento dei propri fini e nel rispetto dell'autonomia organizzativa e programmatica delle libere forme associative e di volontariato, il Comune può stipulare apposite convenzioni con tali organizzazioni per la gestione di determinati servizi.

ART. 41 - CONSULTE DI FRAZIONE E DEL CAPOLUOGO

1. Le Consulte di Frazione e di Capoluogo sono organismi di partecipazione popolare attiva, di consultazione e di indirizzo nelle scelte che riguardano i singoli territori di riferimento nella gestione dei beni comuni e nella vita sociale e culturale. Esse hanno inoltre il compito di favorire il collegamento diretto e il confronto tra l'Amministrazione comunale e la popolazione.
2. Le Consulte esprimono le esigenze della popolazione dell'ambito territoriale di competenza e promuovono, uniformandosi al principio di sussidiarietà, la più ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita politico - amministrativa della città. Esse stimolano la conoscenza, il dibattito, la collaborazione degli abitanti su tutti gli aspetti della vita sociale e culturale cittadina; favoriscono la più efficace rispondenza della amministrazione pubblica ai bisogni generali e particolari dell'ambito territoriale di riferimento.
3. La composizione ed il funzionamento delle Consulte di Frazione e di Capoluogo cittadino sono demandate ad uno specifico regolamento.

ART.42 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini singoli o associati, le organizzazioni o i movimenti espressione della popolazione amministrata possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco su materie di competenza del Comune.
2. Le petizioni e le proposte sono sottoscritte da almeno cinquanta cittadini residenti, o da associazioni e/o organizzazioni che rappresentino complessivamente più di cento cittadini residenti iscritti.
3. Il primo firmatario della petizione o della proposta può chiedere di essere sentito per illustrarla al competente organo del Comune.
4. Le istanze, le petizioni o le proposte devono recare le generalità dei sottoscrittori.
5. Alle istanze, alle petizioni o alle proposte il Sindaco risponde entro sessanta giorni dal loro ricevimento inviando apposita comunicazione al primo firmatario.
6. Sono escluse dal diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Tributi e bilancio;
 - c) Espropriazione per pubblica utilità;
 - d) Designazioni e nomine.

ART.43 – REFERENDUM

1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini, il referendum sulle questioni che interessano la comunità locale ed in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi. Essi non sono ammissibili sugli atti concernenti le seguenti materie:
 - a) Statuto;
 - b) Istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina delle tariffe;
 - c) Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso aziende, enti e istituzioni;
 - d) Stato giuridico e assunzioni del personale;
 - e) Bilancio e rendiconto, assunzioni di mutui ed emissione di prestiti;
 - f) Espropriazione per pubblica utilità;
 - g) Esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa vincolata;
 - h) Pianificazione urbanistica e strumenti connessi.
3. In un anno solare si può svolgere una sola consultazione referendaria e non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali o referendarie.

4. Non può essere richiesto referendum su oggetti già sottoposti a consultazione negli ultimi cinque anni.
5. I Referendum possono essere indetti quando ne facciano richiesta almeno il 20% di cittadini iscritti nelle liste anagrafiche aventi età non inferiore a 16 anni, al 31.12 del penultimo anno precedente.
6. Il quesito referendario deve essere depositato presso la Segreteria del Comune da parte di almeno 10 aventi diritto al voto nella consultazione referendaria che si richiede.
7. L'ammissibilità del referendum è valutata da un Comitato di garanti composto da tre membri eletti dal Consiglio, con voto limitato a due, tra persone di comprovata competenza ed esperienza in materie giuridico-amministrative esterne all'amministrazione. Il giudizio di ammissibilità deve essere reso entro sessanta giorni dal deposito del quesito referendario.
8. Tale ammissibilità deve essere verificata prima dell'inizio della raccolta delle firme, che deve avvenire secondo le norme di legge.
9. Il Comitato dei Garanti verifica la validità delle firme entro 15 giorni dal deposito delle medesime. Il Sindaco indice il referendum entro trenta giorni dalla pronuncia del Comitato dei Garanti, salvo il disposto di cui al terzo comma. In tal caso il referendum è rinviato alla primavera dell'anno solare successivo.
10. Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulla regolarità delle procedure seguite per lo svolgimento della consultazione referendaria.
11. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
12. Qualsiasi atto della procedura referendaria non esonera gli organi dell'Ente dal compimento di atti imposti per legge.

ART.44 – EFFETTI DEL REFERENDUM

1. In caso di referendum consultivo, se l'esito del referendum è favorevole, il Consiglio è tenuto a discutere, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, sull'oggetto del quesito referendario.
2. In caso di esito positivo del referendum propositivo, la proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.
3. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione del risultato del referendum. Entro la medesima data il Consiglio Comunale adotta gli atti eventualmente necessari per la sostituzione di quelli abrogati o,

comunque, per regolamentare gli effetti del referendum, in conformità all'esito della consultazione.

Art. 45 - IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Giovani.
2. Il Consiglio Comunale dei giovani ha il compito di svolgere attività propositiva, nei confronti dei competenti organi comunali nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, etc.
3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei Giovani sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 46 - COORDINAMENTO ANTIFASCISTA CITTADINO PER LA DIFESA DELLA COSTITUZIONE

1. E' istituito il "Coordinamento antifascista per la difesa della Costituzione", aperto alla partecipazione di Enti, Associazioni ed Organizzazioni senza fini di Lucro, avente sede presso l'Amministrazione Comunale. Il coordinamento persegue le seguenti finalità:
Concorrere alla promozione, all'affermazione e alla tutela del patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza antifascista;
Promuovere, l'attuazione dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione Italiana.
2. La sua costituzione, le modalità di elezione, il funzionamento del "Coordinamento antifascista per la difesa della Costituzione" sono stabilite con apposito Regolamento.

Titolo V Attività Amministrativa – Servizi Pubblici

Capo I Procedimento amministrativo

ART.47 – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. L'Ente deve avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare

il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il sito istituzionale del Comune e la sua pagina, anche social network, è utilizzata solo per finalità di comunicazione istituzionale e di informazione sui servizi resi ai cittadini.
5. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

ART48 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dalla legge e dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Ai sensi del D.lgs33/2013 e s.m.i. è riconosciuto il diritto di accesso civico semplice e generalizzato.

Capo III Servizi Pubblici

ART.49 - SERVIZI PUBBLICI

1. E' servizio pubblico ogni servizio che venga reso per rispondere alle esigenze ed istanze della collettività amministrata e attraverso il quale si consegue il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
2. Il Comune organizza e gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge prescegliendo, fra gli strumenti previsti dall'ordinamento, quello più idoneo a garantire efficienza, efficacia, economicità e solidarietà, nel rispetto dei parametri fissati con la Carta dei servizi.
3. A tal fine il Comune promuove e favorisce l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici in ambito territoriale adeguato secondo i suddetti principi.

Capo VI Potere Normativo

ART.50 - REGOLAMENTI

1. I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo la normativa che determina la rispettiva competenza, disciplinano le materie ad essi rinviate dalla legge e dal presente Statuto.

2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.
3. Una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, i regolamenti entrano in vigore dopo la loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.